

Formulario

Dichiarazione relativa alle attività patrimoniali

A norma della Legge 20 Luglio 2004, n. 215 e della delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su 'Criteri di accertamento e procedure istruttorie relativi all'applicazione della Legge 20 Luglio 2004 n. 215 recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi'

Come da ultimo modificato dal

- provvedimento n.18119 del 10 aprile 2008 (Bollettino n.9/2008)

Ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 4 e 6, della legge 20 luglio 2004, n. 215 ("legge"), i soggetti interessati⁽¹⁾ dichiarano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ("Autorità") i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie⁽²⁾, e le relative variazioni⁽³⁾ secondo i prospetti contenuti nel presente formulario e in conformità alle istruzioni per la compilazione ad essi allegate.

Le dichiarazioni, sottoscritte dai soggetti interessati, sono trasmesse all'Autorità mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano contro ricevuta fra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un giorno non festivo, dal lunedì al giovedì, e fra le ore 9.00 e le ore 16.30 del venerdì presso:

Autorità garante della concorrenza e del mercato Piazza G. Verdi 6/A 00198 Roma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (titolare del trattamento) saranno utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività ad essa demandate dalla disciplina in materia di conflitto di interessi (legge n. 215/2004).

Il conferimento di questi dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il relativo trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità.

I dati conferiti saranno conosciuti da personale incaricato del trattamento e potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento ed eventualmente ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi nel bollettino e sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti.

Nei confronti dei dati che lo riguardano l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 (ad esempio, il diritto di accedere ai propri dati e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, chiederne eventualmente la rettifica o l'aggiornamento), rivolgendo un'istanza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

1	_		general	
	ntorm	271001	CODOROL	
		<i>a /</i> 10 11 11	OPHPI AI	
		uziviii	aciiciu	

TITOLARE DELL	.A CARICA DI GOVERNO					
COGNOME	A CANICA DI GOVENIO	NOME	CODICE FIS	SCALE		
	se diverso dal titolare)					
COGNOME		NOME	CODICE FIS	SCALE		
RELAZIONE DI PAR	ENTELA CON IL TITOLARE					
ANNOTAZIONI						
TIPO DI DICHIAI	RAZIONE					
INIZIALE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
DI VARIAZI	ONE					
NUMERO TOTAL	LE DI PAGINE COMPILATE:					
PAGINA N.	DATA	FIRMA DEL TITOLARE		FIRMA DEL DICHIARANTE (SE DIVERSO DAL TITOLARE)		
PAGINA N.	DATA	THOMA DEE THOUARE		THOMA DEL DICHARANTE (SE DIVERSO DAL TITOLARE)		

Prospetto A - Partecipazioni societarie (4)

TABELLA A.1. SOCIETÀ CONTROLLATE (5)

DATA (6)		SOCIETA' CONTROLI	_ATA	ATTIVITA' ECONOMICA ⁽⁸⁾	A' MCA (8) CONTROLLO			ANNOTAZIONI (10)
	Denominazione sociale	Sede legale	Codice fiscale (7)		%	Diretto/indiretto (9)	Soggetto che esercita il controllo diretto	

PAGINA N.	DATA	NOMINATIVO DICHIARANTE	FIRMA

Tabella A.2. Partecipazioni non di controllo detenute tramite società controllate (11)

DATA (6)	SOCIETÀ PARTECIPATA		ATTIVITÀ ECONOMICA (12) AZIONI/QUOTE (13)		E ⁽¹³⁾	VALORE [IN EURO]		ANNOTAZIONI (16)	
	Denominazione sociale	Sede legale	Codice fiscale (7)		numero	%	Nominale (14)	Quotazione o valore patrimoniale (15)	

PAGINA N.	DATA	NOMINATIVO DICHIARANTE	FIRMA

TABELLA A.3. ALTRE PARTECIPAZIONI (17)

DATA (6)	SOCIETÀ PARTECIPATA		ATTIVITÀ ECONOMICA (12)	AZIONI/QUO	OTE	VALORE	IN EURO]	ANNOTAZIONI ⁽¹⁶⁾	
	Denominazione sociale	Sede legale	Codice fiscale (7)		numero	%	Nominale ⁽¹⁸⁾	Quotazione o valore patrimoniale (19)	

PAGINA N.	DATA	NOMINATIVO DICHIARANTE	FIRMA

Prospetto B - Titolarità di imprese individuali

Tabella B.1 Imprese individuali (20)

DATA (6)		IMPRESA	ATTIVITÀ ECONOMICHE (8)	VOLUME D'AFFARI (21)	ANNOTAZIONI (22)
	Denominazione	Sede			

PAGINA N.	DATA	NOMINATIVO DICHIARANTE	FIRMA

Prospetto C - Altre attività patrimoniali

Tabella C.1 Gestioni patrimoniali (23)

GESTIONE PATRIMONIALE	GESTORE	
Denominazione	Nome	Sede legale

PAGINA N.	DATA	NOMINATIVO DICHIARANTE	FIRMA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Profili generali

- I soggetti obbligati per legge a trasmettere la dichiarazione sono i titolari di una carica di governo, nonché i rispettivi coniugi e parenti entro il secondo grado. Ai sensi dell'art. 1, comma2, della l. n. 215/04, per titolare di carica di governo si intende: il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Parenti entro il secondo grado sono: nonni, genitori, fratelli, sorelle, figli e nipoti in linea retta (figli dei figli).
- La dichiarazione iniziale è presentata entro 90 giorni dall'assunzione della carica di governo. Ciascun foglio di cui si compone la dichiarazione è sottoscritto dal dichiarante e contiene l'indicazione della data di compilazione e del numero di pagina. In assenza di attività patrimoniali il dichiarante è tenuto a barrare le singole tabelle e a sottoscrivere il formulario in ogni sua pagina. Vanno comunicate tutte le attività patrimoniali detenute alla data della dichiarazione e nei tre mesi antecedenti l'assunzione dell'incarico di governo (cfr. art. 5, comma 2, l. n. 215/04). Le variazioni eventualmente intervenute relativamente a ciascuna partecipazione tra i tre mesi precedenti l'incarico e la data della dichiarazione andranno indicate nella colonna Annotazioni di ciascuna tabella, specificando altresì la data della variazione. Le dichiarazioni rese dai minori sono sottoscritte dal soggetto esercente la potestà. Laddove quest'ultimo rientri tra i soggetti obbligati alla dichiarazione, per i minori non intestatari di attività patrimoniali può essere prodotta, in luogo del formulario, una dichiarazione da allegare a quella del soggetto esercente la potestà, attestante l'assenza di attività patrimoniali in capo al minore.
- (3) Le successive variazioni delle informazioni oggetto della dichiarazione iniziale sono comunicate entro 20 giorni dal loro verificarsi. Entrambe le dichiarazioni (iniziale e di variazione) vanno presentate tramite la compilazione dei presenti prospetti.

Prospetto 'A' - Partecipazioni societarie

(4) Il presente prospetto riguarda le seguenti tipologie di attività patrimoniali: azioni; quote di partecipazione in società in forma non azionaria; azioni e quote di partecipazione non azionarie che un soggetto può acquistare o vendere di propria iniziativa, anche tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant.

Devono essere indicate anche:

- le partecipazioni detenute in società di diritto estero;
- le partecipazioni societarie di cui sono titolari interposte persone e fiduciari;
- le partecipazioni direttamente detenute dal dichiarante in SICAV, società di investimento a capitale variabile. Si tratta di società per azioni a capitale variabile aventi per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico delle proprie azioni (art. 1, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 58/98). Le partecipazioni in SICAV detenute dal dichiarante attraverso forme di gestione individuale del risparmio vanno invece indicate nel successivo prospetto C (Altre attività patrimoniali). Ogni variazione rispetto alle informazioni in precedenza fornite relativamente a ciascuna partecipazione va comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi. Ad ogni comunicazione di variazione, i dati devono essere riportati nella loro consistenza complessiva e non in termini di aumento o diminuzione.
- Nella Tabella A.1. (Società controllate) vanno indicate le società di diritto italiano o estero direttamente o indirettamente controllate dal dichiarante, ivi comprese le società nelle quali il dichiarante detiene un controllo non esclusivo ma congiunto. Per la nozione di controllo l'art. 6, comma 3 della legge rimanda all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale: 'si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la

possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso: a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa. 2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese: a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti; b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano'.

(6) Specificare la data:

- di acquisizione o cessione del controllo societario (indicando A, in caso di acquisizione e C, in caso di cessione) con riferimento alla Tabella A1;
- di acquisizione o cessione della titolarità di un'impresa (indicando A, in caso di acquisizione e C, in caso di cessione) con riferimento alla Tabella B1;
- delle variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione iniziale (indicando A, in caso di acquisizione e C, in caso di cessione) con riferimento a tutte le Tabelle.
- ⁽⁷⁾ Unicamente per le società di diritto italiano.
- (8) Descrivere l'attività economica prevalente dell'impresa, indicando ove possibile anche il codice della classificazione delle attività economiche (ATECO 2002) predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Per le imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni (art. 2, comma 1, lettera l, del Dlgs 177/2005), indicare anche il settore relativo: (01) stampa quotidiana e periodica; (02) editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di Internet; (03) radio e televisione; (04) cinema; (05) pubblicità esterna; (06) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; (07) sponsorizzazioni.
- (9) Indicare se si tratta di controllo diretto o indiretto.
- Indicare le modalità del controllo, le variazioni eventualmente intervenute nel periodo intercorrente tra i 3 mesi precedenti l'assunzione dell'incarico di Governo e la data in cui viene resa la dichiarazione; l'esistenza di eventuali accordi tra soci connessi alla partecipazione; altre informazioni ritenute rilevanti dal dichiarante.
- Nella Tabella A.2. (Partecipazioni non di controllo detenute tramite società controllate) vanno indicate le azioni o quote di partecipazione in società non controllate, italiane o estere, detenute dalle società direttamente o indirettamente controllate dal dichiarante (di cui alla Tabella A.1.). Per ogni società partecipata va indicata la consistenza totale delle azioni o quote detenute dall'insieme delle società controllate. Per le società quotate in mercati regolamentati, devono essere comunicate soltanto le partecipazioni eccedenti la soglia di 25.000 euro o, in ogni caso, superiori al 2% delle azioni con diritto di voto. Ogni variazione, (derivante da un'unica transazione o da una sequenza di transazioni) rispetto alle informazioni in precedenza fornite relativamente a ciascuna società partecipata e che superi la soglia di 25.000 euro, va comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi. Le informazioni da fornire nel prospetto riguardano la consistenza complessiva della partecipazione a seguito delle transazioni intervenute e non il valore di tali transazioni. A titolo esemplificativo, se la consistenza della partecipazione inizialmente dichiarata era di 30.000 euro e si sono verificati acquisti successivi di quote o azioni pari a 10.000 euro (primo acquisto) e 20.000 euro (secondo acquisto), il dichiarante dovrà comunicare la variazione solo al momento del secondo acquisto. E', infatti, la somma del valore del primo e del secondo acquisto che, essendo pari a 30.000 euro, supera la soglia stabilita di 25.000 euro. In questo caso, il valore da comunicare dovrà essere quello complessivo di 60.000 euro.
 - Si rammenta, tuttavia, che le variazioni che comportino l'acquisizione del controllo societario, anche se inferiori alla predetta soglia, vanno comunicate compilando l'apposita tabella (A.1).
- ⁽¹²⁾ Indicare l'attività economica della società partecipata. Per la nozione di attività economica, si veda l'istruzione n. 8.
- Indicare il numero e la percentuale di possesso di azioni/quote complessivamente detenute dall'insieme delle società controllate dal dichiarante.

- Indicare il valore nominale, alla data della dichiarazione, della partecipazione detenuta dall'insieme delle società controllate dal dichiarante.
- (15) Indicare il valore monetario, alla data della dichiarazione, della partecipazione detenuta dall'insieme delle società controllate dal dichiarante. Ai fini della quantificazione del valore della partecipazione, dovranno essere adottati i seguenti criteri: a) per le partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati, il valore della quotazione (prezzo di riferimento) alla data della dichiarazione; b) per le partecipazioni in altre società, il valore desumibile dall'ultimo stato patrimoniale approvato.
- Indicare le variazioni patrimoniali eventualmente intervenute nel periodo intercorrente tra i 3 mesi precedenti l'assunzione dell'incarico di Governo e la data in cui viene resa la dichiarazione; l'esistenza di eventuali accordi tra soci connessi alla partecipazione; altre informazioni ritenute rilevanti dal dichiarante.
- Nella Tabella A.3. (Altre partecipazioni) vanno indicate le azioni o quote detenute direttamente dal dichiarante in società non controllate. Per le società quotate in mercati regolamentati, devono essere comunicate soltanto le partecipazioni eccedenti la soglia di 25.000 euro o, in ogni caso, superiori al 2% delle azioni con diritto di voto. Ogni variazione, (derivante da un'unica transazione o da una sequenza di transazioni) rispetto alle informazioni in precedenza fornite relativamente a ciascuna società partecipata e che superi la soglia di 25.000 euro, va comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi. Le informazioni da fornire nel prospetto riguardano la consistenza complessiva della partecipazione a seguito delle transazioni intervenute e non il valore di tali transazioni. A titolo esemplificativo, se la consistenza della partecipazione inizialmente dichiarata era di 30.000 euro e si sono verificati acquisti successivi di quote o azioni pari a 10.000 euro (primo acquisto) e 20.000 euro (secondo acquisto), il dichiarante dovrà comunicare la variazione solo al momento del secondo acquisto. E', infatti, la somma del valore del primo e del secondo acquisto che, essendo pari a 30.000 euro, supera la soglia stabilita di 25.000 euro. In questo caso, il valore da comunicare dovrà essere quello complessivo di 60.000 euro.
 - Si rammenta, tuttavia, che le variazioni che comportino l'acquisizione del controllo societario, anche se inferiori alla predetta soglia, vanno comunicate compilando l'apposita tabella (A.1).
- (18) Indicare il valore nominale della partecipazione alla data della dichiarazione.
- (19) Indicare il valore monetario della partecipazione alla data della dichiarazione.

Prospetto 'B' - Titolarità di imprese individuali

- Nella Tabella B.1. (Imprese individuali) vanno indicate le imprese individuali di cui il dichiarante è titolare. Ogni variazione, rispetto alle informazioni in precedenza fornite, derivante da eventi costitutivi, modificativi o estintivi della titolarità dell'impresa, deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi.
- Per volume d'affari si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate con riferimento ad un anno solare, valido ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto. Va indicato il dato disponibile più recente.

Prospetto 'C' - Altre attività patrimoniali

- ⁽²²⁾ Indicare le variazioni eventualmente intervenute nel periodo intercorrente tra i 3 mesi precedenti l'assunzione dell'incarico di Governo e la data in cui viene resa la dichiarazione nonchè le altre informazioni ritenute rilevanti dal dichiarante.
- Nella Tabella C.1. (Gestioni patrimoniali) vanno indicate le gestioni individuali di patrimoni affidate dal dichiarante a soggetti professionali autorizzati i quali operano sulla base di strategie di investimento definite e personalizzate in sede contrattuale. La gestione su base individuale di portafogli è un servizio di investimento riservato ad alcuni soggetti abilitati (SIM, SGR e banche, c.d. gestori intermediari) che presuppone l'affidamento di un dato patrimonio liquido da parte dell'investitore ad un intermediario

delegato ad investirlo mediante operazioni di acquisto e vendita di azioni, obbligazioni, quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio, ossia, fondi comuni di investimento e SICAV, società di investimento a capitale variabile) o altri strumenti finanziari al fine di incrementarne il valore.

Vanno riportate tutte le gestioni patrimoniali individuali, di qualsiasi tipologia, affidate dal dichiarante a soggetti abilitati e in essere alla data della dichiarazione e nei tre mesi antecedenti l'assunzione dell'incarico di governo. Vi rientrano, a titolo di esempio, le Gestioni Patrimoniali Mobiliari (c.d. GPM), in genere caratterizzate da una prevalenza di strumenti finanziari 'classici' quali titoli azionari ed obbligazionari; le Gestioni Patrimoniali in Fondi/Sicav (c.d. GPF/S), caratterizzate da una prevalenza di quote di fondi comuni/azioni di SICAV; le Gestioni Patrimoniali Miste, nelle quali il patrimonio è investito parzialmente in titoli e parzialmente in fondi/SICAV.

Non vanno indicate le quote detenute in strumenti di gestione collettiva del risparmio (fondi comuni di investimento e Sicav). Si rammenta che le quote di partecipazione in SICAV direttamente detenute dal dichiarante vanno invece indicate nel Prospetto A.

In sede di dichiarazione iniziale, unitamente alle informazioni fornite in tabella vanno trasmessi i seguenti documenti:

- copia del contratto e delle successive modifiche eventualmente intervenute fino alla data della dichiarazione;
- copia del rendiconto della gestione alla data della dichiarazione.

Il dichiarante è successivamente tenuto a trasmettere copia della rendicontazione prevista dall'art. 54 del Regolamento Consob 16190/2007, con la medesima periodicità stabilita dal contratto e a comunicare ogni successiva eventuale modifica del contratto stesso.

Sulla base delle comunicazioni trasmesse, l'Autorità si riserva di richiedere al dichiarante ulteriori chiarimenti e informazioni.